



## CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

### **composta dai Magistrati**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dott. Fabrizio CARRARINI             | Presidente f.f.       |
| Dott. Antonio BARRILE                | Consigliere           |
| Dott.ssa Emanuela Friederike DAUBLER | Primo Referendario    |
| Dott.ssa Sabina PINTO                | Primo Referendario    |
| Dott.ssa Maria LEPORE                | Referendario          |
| Dott. Cosmo Cesare COSENTINO         | Referendario          |
| Dott.ssa Mariagrazia PELLECCIA       | Referendario          |
| Dott. Lucio GRAVAGNUOLO              | Referendario relatore |

### **ha emesso la seguente**

#### **Deliberazione**

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000 n. 340 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il decreto a firma del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Crotone prot. n. 4002 del 26/01/2026 di approvazione del contratto prot. n. 3845 del 26/01/2026 inerente all'affidamento, in concessione, del servizio di somministrazione bevande calde e fredde e di alimenti confezionati a mezzo di distributori automatici presso le sedi della Prefettura di Crotone, della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone e relativa sezione, della Questura di Crotone e della Polizia Stradale di Crotone;

VISTO il rilievo dell'Ufficio di controllo, prot. 689 del 18/02/2026;  
VISTA la risposta dell'Amministrazione, prot. 14758 del 19/03/2026;  
VISTA la proposta di deferimento del Magistrato istruttore;  
VISTA la relazione di deferimento del Consigliere Delegato;  
VISTA l'ordinanza n. 8 del 14/04/2026, con cui il Presidente f.f. della Sezione regionale di controllo per la Calabria convocava il collegio per il giorno 22/04/2026, assegnando termine per la produzione di documenti e memorie;  
VISTA la nota di trasmissione dell'ordinanza presidenziale, nonché le relative attestazioni di avvenuta consegna;  
VISTA la nota prot. 20492 del 20/04/2026 della Prefettura di Crotone contenente memorie in vista dell'adunanza;  
PRESO ATTO che all'adunanza pubblica, convocata per il giorno 22/04/2026, nessuno è intervenuto per la Prefettura di Crotone e per la Ragioneria territoriale dello Stato;  
UDITO all'adunanza del 22/04/2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Enrica Lamanna, il relatore Referendario dott. Lucio Gravagnuolo;

### **RITENUTO IN FATTO**

1. In data 27/01/2026 perveniva alla Sezione regionale di controllo per la Calabria, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 20/1994, il decreto a firma del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Crotone prot. n. 4002 del 26/01/2026 di approvazione del contratto prot. n. 3845 del 26/01/2026 inerente all'affidamento, in concessione, del servizio di somministrazione bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati a mezzo di distributori automatici presso le sedi della Prefettura di Crotone, della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone e relativa sezione, della Questura di Crotone e della Polizia Stradale di Crotone.
2. La ricostruzione dei fatti, così come risultante dagli atti acquisiti, è la seguente.  
Con determina prot. n. 50241 del 6/10/2025 la Prefettura U.T.G. di Crotone adottava decisione a contrarre per l'affidamento triennale, in concessione, ai sensi dell'art. 187 del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di somministrazione bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati tramite n. 19 distributori automatici.

Nella stessa data del 6/10/2025 veniva pubblicato sul sito della Prefettura l'avviso prot. n. 50248, con scadenza per la trasmissione delle manifestazioni di interesse fissata entro 5 giorni; pervenivano due manifestazioni di interesse.

L'Amministrazione procedeva invitando le ditte che avevano manifestato interesse ed ulteriori otto operatori, nell'ambito di procedura negoziata tramite MEPA pubblicata in data 15/10/2025, fissando il termine per la presentazione delle offerte al 24/10/2025.

In data 27/10/2025 il RUP prendeva atto della presenza di un'unica offerta, riscontrava la correttezza e completezza dei documenti presentati, ammetteva l'operatore alla fase successiva.

In data 9/12/2025 la procedura si concludeva con provvedimento di aggiudicazione in favore della ditta IVS Italia S.p.A., che aveva offerto un rialzo percentuale pari al 5,77% rispetto al canone posto a base d'asta (€ 22.8000,00 oltre IVA) per l'affidamento triennale del servizio.

In data 26/1/2026 veniva sottoscritto tra le parti il contratto prot. n. 3845, approvato in pari data dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Crotone con decreto prot. n. 4002.

3. Con nota prot. 689 del 18/2/2026 l'Ufficio di controllo formulava rilievi istruttori, chiedendo chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, che si esporranno nella parte in diritto limitatamente ai profili rispetto ai quali l'esame è stato deferito al collegio.

4. A seguito della risposta fornita dall'amministrazione con la nota prot. n. 14758 del 19/3/2026, il Magistrato istruttore e il Consigliere delegato reputavano necessario l'approfondimento, in sede collegiale, della legittimità del decreto oggetto di rilievo. I motivi di criticità rappresentati nella relazione di deferimento erano così articolati:

**I)** sulla violazione dell'art. 179 del D.lgs. n. 36/2023 (sul calcolo del valore stimato della concessione) e dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 (sulla garanzia prestata);

**II)** sulla violazione degli artt. 175, 177 e 178 del D.lgs. n. 36/2023 (sulla valutazione di convenienza e fattibilità, sul trasferimento al concessionario di un rischio operativo, sulla conservazione dell'equilibrio economico finanziario);

**III)** sulla violazione degli artt. 183, 185, 57 del D.lgs. n. 36/2023 (sull'omessa previsione di criteri di aggiudicazione inclusivi di criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione – sull'omessa previsione dei criteri ambientali minimi negli atti di gara);

**IV)** sulla violazione dell'art. 2 All. II.1 del D.lgs. n. 36/2023 (sulla durata della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato e sul difetto motivazionale della riduzione del periodo minimo) e dell'art. 184 c. 2 del D.lgs. n. 36/2023 (sul termine fissato per la presentazione di offerte);

**V)** sulla violazione degli artt. 188 e 189 c. 2 del D.lgs. n. 36/2023 (sul previsto divieto di subappalto, sul difetto di previa adeguata motivazione);

**VI)** sulla violazione dell'art. 178 c. 5 e sulla falsa applicazione dell'art. 120 c. 11 del D.lgs. n. 36/2023 (sulla previsione di proroga tecnica della concessione).

5. In vista dell'adunanza, pervenivano memorie da parte dell'Amministrazione con nota prot. 20492 del 20/04/2026.

6. In occasione dell'adunanza del 22/04/2026, nessuno interveniva per la Prefettura di Crotone e per la Ragioneria territoriale dello Stato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del decreto con cui la Prefettura di Crotone approvava il contratto di affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati a mezzo distributori automatici presso le sedi della Prefettura di Crotone, della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone e relativa sezione, della Questura di Crotone e della Polizia Stradale di Crotone.

\*

1. Seguendo l'ordine di trattazione proposto nella relazione di deferimento, con il primo motivo si evidenziava la necessità di approfondire la conformità della stima del valore della concessione all'art. 179 del D.lgs. n. 36/2023 e, conseguentemente, l'idoneità della garanzia prestata, siccome parametrata a tale valore.

In sede di rilievi istruttori e di memorie presentate in vista dell'adunanza, l'Amministrazione forniva chiarimenti rappresentando di aver stimato il canone

posto a base di gara, sulla scorta di una stima dei costi annuali della spesa per consumi energetici dei distributori da installare e della comparazione con il canone concessorio di precedenti contratti analoghi.

La Prefettura evidenziava la difficoltà di acquisire informazioni su fatturato, costi e ricavi della precedente gestione, a causa della scadenza del contratto e dei conflitti insorti con il precedente concessionario; asseriva che gli operatori del mercato di riferimento avrebbero potuto stimare il valore dei ricavi, sulla base del dato dell'utenza potenziale del personale di ciascuna amministrazione (contenuto nell'allegato A ai documenti di gara); con riferimento all'importo della garanzia definitiva, affermava la legittimità della sua quantificazione (parametrata all'importo contrattuale coincidente con il canone concessorio) e la possibilità di chiedere l'integrazione della garanzia in caso di sua erosione a seguito di inadempienze contrattuali; inoltre, l'aggiudicatario sarebbe stato chiamato a prestare ulteriore garanzia RCT-RCO.

**1.1.** Tanto premesso, il collegio osserva che l'amministrazione non ha stimato il valore della concessione, limitandosi a richiamare negli atti di gara l'importo del canone posto a base di gara, in difformità da quanto previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale *“Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi ... Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione ... Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara...”*.

La mancata indicazione del valore stimato configura una carenza della *lex specialis* tale da impedire la formulazione di una proposta economica consapevole.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha affermato l'illegittimità della procedura di cui non è determinato il valore come stima del fatturato (cfr. TAR Piemonte n. 752/2021 e n. 295/2019, TAR Catania n. 1697/2019, TAR Napoli n. 2706/2019).

La stima del valore deve essere effettuata dall'ente concedente al momento dell'indizione della procedura selettiva e non può essere parametrata al canone

concessorio, né può essere demandata al concorrente o desunta sulla base degli elementi contenuti nel capitolato speciale (cfr. Consiglio di Stato n. 127/2018 e n. 4343/2016).

Nel caso in esame, è pacifico che l'ente concedente non ha stimato il fatturato totale generabile per la durata triennale del contratto, limitandosi alla determinazione del canone di concessione.

In definitiva, la procedura di gara (e, conseguentemente, il decreto oggetto di controllo) è illegittima perché non conforme all'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, tale vizio ha comportato l'acquisizione di garanzia definitiva in misura difforme da quanto previsto dall'art. 22 del capitolato di gara; invero, l'amministrazione aveva esplicitamente previsto, negli atti di gara, che la stessa è da prestare *“nelle forme e con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 ed in relazione al valore stimato complessivo della Concessione”*.

Dovendo determinarsi il valore della concessione ex art. 179 cit., la misura della garanzia definitiva è risultata erroneamente parametrata all'importo dei canoni dovuti, per un importo di € 2.411,56.

Tale vizio non può ritenersi superato dalla prestazione da parte dell'aggiudicatario di un'ulteriore garanzia RCT-RCO, in considerazione della differente funzione svolta da tali garanzie; né dalla possibilità, per l'amministrazione, di richiedere integrazioni ex art. 117 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto si tratta di possibilità che presuppone l'iniziale presentazione di garanzia definitiva conforme alla previsione di gara.

\*

2. Proseguendo nell'ordine di trattazione proposto nella relazione di deferimento, con il secondo motivo si evidenziava l'omissione della valutazione di convenienza e fattibilità (cfr. art. 175 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023), di un'istruttoria sugli elementi necessari per la configurazione di un contratto di concessione orientato alla traslazione del rischio operativo (cfr. art. 177 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023), con conseguente individuazione di una durata triennale in assenza delle preventive valutazioni sull'equilibrio economico finanziario da riferire al tempo della concessione (cfr. art. 178 del D.Lgs. n. 36/2023).

Si rilevava, inoltre, che era risultata del tutto omessa la considerazione (nonché la rappresentazione negli atti di gara) del canone da versare all'Agenzia del Demanio, da parte del concessionario, per i distributori da posizionare in edifici demaniali (invero, soltanto all'esito del rilievo, l'Amministrazione accertava che sette distributori sono destinati all'installazione presso edifici demaniali ed avviava il procedimento per la determinazione dei canoni dovuti all'Agenzia).

In sede di rilievi istruttori e di memorie presentate in vista dell'adunanza, l'Amministrazione affermava che il raffronto tra il valore stimato dell'importo del canone di concessione da affidare e l'importo del canone di concessione riferito a precedenti contratti analoghi portava a ritenere la convenienza e la fattibilità della concessione; produceva un piano economico finanziario redatto dall'aggiudicatario a seguito dei rilievi dell'Ufficio di controllo, da cui sarebbe risultata desumibile la sostenibilità e la convenienza della concessione; ipotizzava, con riferimento all'omessa considerazione dei canoni demaniali (relativi a n. 7 distributori automatici dei n. 19 totali), di conservare il rapporto per i n. 12 apparecchi non installati in immobili demaniali.

**2.1.** Il collegio ritiene che, nel caso specifico, sia stata omessa la necessaria attività istruttoria propedeutica all'indizione della procedura, consistente nell'analisi della concessione quanto a convenienza e fattibilità, trasferimento sul concessionario di un rischio operativo, conservazione dell'equilibrio economico finanziario.

Tale attività non è stata svolta neanche in forma sintetica o semplificata, con riferimento alla non elevata complessità della procedura.

Nel caso di specie, l'Amministrazione: non effettuava alcuna stima dei costi ulteriori rispetto a quelli connessi ai consumi di energia; ometteva di considerare e rappresentare negli atti di gara il canone da versare, da parte del concessionario, all'Agenzia del Demanio per i distributori da installare in edifici in uso governativo; determinava la durata triennale della concessione senza alcuna correlazione con l'equilibrio economico finanziario; non acquisiva in sede di gara alcun piano economico finanziario.

Le attività postume compiute dall'Amministrazione, la quale ha acquisito dall'aggiudicatario un piano economico finanziario ed ha richiesto all'Agenzia del

Demanio la determinazione del canone di occupazione, non possono ritenersi sananti rispetto alle carenze istruttorie e valutative sopra rilevate.

Le valutazioni su convenienza e fattibilità, trasferimento sul concessionario del necessario rischio operativo, conservazione dell'equilibrio economico finanziario, devono essere svolte ex ante e sono funzionali alla progettazione della concessione e della procedura di gara.

Pertanto, il decreto in esame è illegittimo anche per violazione degli artt. 175, 177 e 178 del D. Lgs. n. 36/2023.

Quanto all'ipotesi, formulata dall'amministrazione, di un'ammissione parziale al visto concernente la parte di contratto da svolgersi mediante installazione di n. 12 distributori non insistenti su area demaniale, la stessa non può essere condivisa, in quanto i vizi complessivamente riscontrati incidono sull'intera progettazione della concessione e della procedura selettiva.

\*

3. Con il terzo motivo di deferimento veniva rilevata la omessa considerazione dei criteri ambientali, sociali e correlati all'innovazione (cfr. art. 185 del D.Lgs. n. 36/2023); inoltre, veniva rilevata l'omessa indicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 9 aprile 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, recante "aggiornamento dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili".

In sede di rilievi istruttori e di memorie presentate in vista dell'adunanza, l'Amministrazione evidenziava che gli artt. 3, 6 e 27 del capitolato contenevano la descrizione dei requisiti che i distributori automatici avrebbero dovuto possedere, sostanzialmente coincidenti con i criteri ambientali minimi; osservava, inoltre, che l'aggiudicatario aveva presentato apposita relazione a dimostrazione del rispetto dei CAM che, seppur formalmente riferita a quanto previsto dal precedente D.M. 6/11/2023, risultava sostanzialmente conforme anche al successivo D.M. 9/04/2025.

Con riferimento alla scelta del criterio del miglior prezzo, la Prefettura affermava che dalla lettera dell'art. 185 del D. Lgs. n. 36/2023 e del D.M. sui CAM poteva

dedursi la discrezionalità dell'ente concedente nella scelta del criterio di aggiudicazione.

**3.1.** Il collegio osserva che il legislatore nazionale, con l'art. 185 del D. Lgs. n. 36/2023, ha effettuato una precisa scelta prevedendo che *“i criteri di aggiudicazione ... includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione”*.

Nel caso in esame, la procedura in esame risulta non conforme alla disposizione appena richiama poiché non conferisce alcun rilievo a criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione, trascurando anche il richiamo esplicito ai criteri ambientali minimi di settore, rispetto ai quali l'art. 57 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni”*.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che *“La regolazione dei CAM va inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis dato che essi sono, di volta in volta, elementi essenziali dell'offerta o elementi per l'attribuzione di un punteggio premiale. Nel redigere la lex specialis devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi...”* (cfr. sentenza n. 6651/2025).

Nel caso specifico, le disposizioni del capitolato richiamate dall'amministrazione (artt. 3, 6 e 27) risultano generiche e non possono ritenersi equivalenti ad un esplicito recepimento dei criteri di cui al D.M. 9/04/2025.

Pertanto, i documenti di gara risultano difformi dall'art. 185 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal richiamato D.M. 9 aprile 2025 sui criteri ambientali minimi di settore.

Infine, si osserva che nel contesto specifico, in cui vengono ravvisati plurimi e concorrenti profili di illegittimità (cfr. ulteriori profili della presente deliberazione), non è possibile considerare – ai fini dell'ammissione al visto - la circostanza per cui, nonostante le ravvisate carenze della lex specialis, in concreto l'aggiudicataria avrebbe comunque dimostrato la conformità della propria offerta ai criteri ambientali minimi.

\*

4. Con il quarto motivo di deferimento veniva rilevata la violazione dell'art. 2 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023 (sulla durata della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato e sul difetto motivazionale della riduzione del periodo minimo) e dell'art. 184 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (sul termine fissato per la presentazione di offerte).

In sede di rilievi istruttori e di memorie presentate in vista dell'adunanza, l'Amministrazione precisava di aver fissato un termine di cinque giorni per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla procedura poiché i precedenti contratti erano già scaduti e i dipendenti di alcune delle amministrazioni utilizzatrici erano impossibilitati a fruire di servizi di ristoro esterno nelle vicinanze. Secondo la tesi dell'Amministrazione, la contrazione temporale non avrebbe inciso sulle possibilità di partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici in ragione delle peculiari caratteristiche del mercato concorrenziale di settore (la tipologia di procedura di gara in questione risulterebbe appetibile solo ad operatori economici che svolgono la propria attività di impresa in ambito provinciale, o al più nell'ambito di province limitrofe).

**4.1.** Il collegio rileva la violazione dei termini minimi previsti dall'art. 2 c. 2 dell'allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023 (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea), il quale prevede che *“La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato... La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”*.

Nel caso specifico, il termine assegnato per manifestare interesse (5 giorni) è risultato inferiore al termine minimo di pubblicazione.

Le ragioni di urgenza rappresentate dall'Amministrazione (discendenti dall'intervenuta scadenza dei precedenti contratti) avrebbero dovuto essere oggetto di specifica motivazione da esternare con la decisione a contrarre o con l'avviso esplorativo, nel caso mancante; inoltre, si tratta di motivi che non giustificano la

ulteriore contrazione di un termine minimo già contenuto in 15 giorni, ove si osservi che la scadenza dei precedenti contratti è risalente all'anno 2023.

Nel prosieguo della procedura, sono poi risultati violati anche i termini minimi per la presentazione delle offerte fissati dall'art. 184 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale *“Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi ... i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte ... sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e de Consiglio, del 26 febbraio 2014”*, ovvero a trenta giorni riducibili di cinque giorni per offerte da presentare per via elettronica.

Nel caso di specie, il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato in soli nove giorni, entro i quali gli operatori economici avrebbero dovuto effettuare anche il sopralluogo richiesto dai documenti di gara.

La contrazione dei termini ha inciso sulle possibilità di partecipazione degli operatori economici alla procedura, che ha visto la presentazione di sole due manifestazioni di interesse e la presentazione di una sola offerta.

Pertanto, il decreto in esame è illegittimo per violazione dell'art. 2 dell'allegato II.1 al D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 184 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

\*

5. Con il quinto motivo di deferimento veniva manifestata perplessità sul divieto di subappalto previsto dai documenti di gara senza previa adeguata motivazione.

In sede di rilievi istruttori e di memorie presentate in vista dell'adunanza, l'Amministrazione richiamava quanto disposto dall'art. 119 c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ed asseriva che la scelta di vietare il subappalto discendeva dall'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, *“tenuto conto della natura delle prestazioni e dei luoghi nei quali vengono erogate le prestazioni (Prefettura, Questura, Polizia Stradale, Commissione Territoriale)”*; il divieto di subappalto previsto dal disciplinare di gara, inoltre, non avrebbe avuto impatto sulle possibilità di partecipazione alla procedura.

5.1. Il collegio osserva che l'art. 119 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che *“nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione*

*di contrarre, le stazioni appaltanti ... indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto ..."*; tale disposizione si applica anche alle concessioni ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nel caso in esame, la decisione di contrarre e i documenti di gara non presentano alcuna motivazione sul divieto di subappalto e, pertanto, si rileva l'illegittimità consistente nel difetto della necessaria motivazione.

\*

6. Infine, con il sesto motivo di deferimento veniva rilevata la violazione dell'art. 178 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale *"la durata delle concessioni non è prorogabile"*, e la erronea applicazione dell'art. 120 c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nella parte in cui gli atti di gara prevedono la facoltà di disporre la proroga tecnica della concessione.

In sede di rilievi istruttori e di memorie presentate in vista dell'adunanza, l'Amministrazione ribadiva l'esigenza di garantire il servizio di ristoro mediante installazione di distributori automatici a favore dei dipendenti di alcune amministrazioni utilizzatrici impossibilitati a fruire di un servizio di ristoro esterno nelle vicinanze della sede di lavoro, anche mediante proroga tecnica; ipotizzava, in caso di ritenuta inapplicabilità dell'art. 120 c. 11, la "caducazione" di tale sola clausola contrattuale.

6.1. Il collegio osserva che, nel caso in esame, la proroga prevista dai documenti di gara e dal contratto (attraverso il richiamo all'art. 120 c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023) è qualificabile come tecnica, non già come proroga contrattuale (ammissibile, alle condizioni delineate dalla deliberazione n. SCCLEG/1/2025 PREV della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato).

La durata della concessione è oggetto di specifica previsione normativa (cfr. art. 178 c. 5 del D. Lgs. n. 36/2023: *"la durata dei contratti di concessione non è prorogabile ..."*), diversa da quella dedicata alla durata dei contratti di appalto, in ragione della correlazione di tale durata con la progettazione economico finanziaria dell'operazione e con il connesso rischio operativo del concessionario.

Alla luce di tale disciplina, è illegittima la previsione della facoltà di disporre la proroga tecnica della concessione ex art. 120 c. 11 del D. Lgs. n. 36/2023.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto prot. n. 4002 del 26/01/2026.

Manda al funzionario preposto al Servizio di Supporto per le comunicazioni di rito all'Amministrazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Il Magistrato Relatore

Lucio GRAVAGNUOLO

Il Presidente f.f.

Fabrizio CARRARINI

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto

Manuela Giacobbe